

DMZ AGGIORNA N. 17 DEL 25 GENNAIO 2023

AVVISI BONARI: DEFINIZIONE AGEVOLATA (PRIMA PARTE)

Dal 1° gennaio 2023 è possibile aderire alla definizione agevolata dei così detti avvisi bonari emessi a seguito delle liquidazioni automatizzate relative ai periodi d'imposta in corso:

al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

I vantaggi della definizione si concretizzano in un abbattimento delle sanzioni che **passano dal 10% al 3%.**

E' previsto il pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali, anche a regime.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto varie misure a favore dei contribuenti per la definizione agevolata delle pendenze e delle controversie tributarie.

Essa disciplina la definizione in via agevolata dei così detti avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità inerenti somme dovute dai contribuenti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni con riferimento sia alle imposte dirette, sia all'IVA.

Regime ordinario

Si rammenta che il regime ordinario prevede che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione con il pagamento, oltre all'imposta e agli interessi, di una sanzione ridotta (il 10% anziché il 30%) entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione da parte dell'Amministrazione delle somme a debito.

Presupposti per l'accesso al regime agevolato

Il regime agevolato consente, invece, di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia scaduto alla data del 1° gennaio 2023 ovvero nel caso in cui gli avvisi bonari siano stati recapitati successivamente a tale data. Soddisfatti i predetti requisiti, i contribuenti possono definire gli avvisi bonari con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive (ovvero le maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale) e delle sanzioni nella **misura ridotta del 3%.**

Lo Studio resta a completa disposizione